Conto corrente con la Posta

# GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 73° — ROMA - Lunedì, 7 novembre 1932 - ANNO XI — Numero 256 *(Straordinario)*

RELAZIONE e R. DECRETO 5 novembre 1932-XI, n. **1403.**

## Concessione di amnistia e indulto nella ricorrenza del I Decennale.

RELAZIONE e R. DECRETO 5 novembre 1932-XI, n. 1403.

**Concessione di amnistia e indulto nella ricorrenza del I Decennale.**

Relazione di S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro, e di S. E. il Ministro per la grazia e giustizia, presentata a S. M. il Re nell'udienza del 5 novembre 1932-XI.

SIRE!

La data che segna il I Decennale dell'avvento del Fascismo al Governo sta a indicare non soltanto un evento fausto e memorabile, ma tutto un periodo di alto fervore spirituale, di ricostruzione economica, di rinascita politica.

Assicurato il tranquillo ed armonico svolgimento di tutte le attività, fissati nuovi e moderni ordinamenti giuridici, stabilito un assetto di equilibrio nei rapporti economici e sociali, impresso un rapido ritmo ad ogni forma di vita e ad ogni categoria di opere, rafforzata l'autorità dello Stato all'interno, accresciuto il prestigio della Nazione all'estero, l'Italia appare oggi come la creatrice e l'iniziatrice di una nuova fase di civiltà.

Il popolo, fuso in salda unità dalla comunione delle idee e dalla consapevolezza della sua missione, guarda con giusto orgoglio al cammino percorso durante il decennio di Governo delle Camicie Nere e trae da questa contemplazione incitamento ad imprese maggiori. L'Italia di Vittorio Veneto, inquadrata nei Fasci, serrata in una compagine tanto salda, per sapiente struttura e per universale consenso, da poter sfidare ogni ostilità ed ogni attacco, è tutta in piedi attorno a Voi, o Sire, in una sola volontà di potenza e in un solo impeto di azione; e, in attesa di riprendere la marcia, leva al vento le sue bandiere e i suoi gagliardetti e scioglie il suo canto di gioia virile.

In questa fausta ricorrenza è prova di forza compiere un atto di generosità e di clemenza verso coloro che, illusi o traviati da errori e da tristi passioni, sono incorsi nelle sanzioni della legge.

Il Governo Fascista si onora pertanto di sottoporre all'approvazione della Maestà Vostra un atto di clemenza, che, per la sua straordinaria larghezza, superiore a quella di tutte le precedenti amnistie, è pari alla grandiosità degli avvenimenti, a cui si ricollega.

*
* *

Il provvedimento invero contempla sia i reati preveduti dalle leggi comuni, sia quelli preveduti dalle leggi penali militari, sia infine i reati e le violazioni in materia finanziaria.

Riguardo ai primi, l'art. 1, comma 1, concede amnistia per tutti indistintamente i reati, rispetto ai quali la legge commina una pena detentiva non superiore, nel massimo, a cinque anni ovvero la sola pena pecuniaria. La dizione «legge», usata nell'art. 1, comprende, come è ovvio, non soltanto le norme penali contenute nel codice penale, ma tutte le altre norme penali, che prevedono reati, quale che sia l'atto di cui fanno parte. Ne sono escluse soltanto quelle delle leggi penali militari e delle leggi finanziarie, poichè per i reati ivi contemplati si applicano altre disposizioni del decreto.

Qualora con la pena restrittiva della libertà personale siano comminate pene pecuniarie o pene accessorie, si ha riguardo unicamente alla pena detentiva e non si tiene quindi conto nè della pena pecuniaria, nè di quella accessoria (art. 1, comma 1).

L'amnistia si applica altresì ai reati preveduti dal codice penale abrogato per i quali era comminata una pena detentiva della libertà personale superiore a cinque anni, purchè però per tali reati il nuovo codice stabilisca una pena detentiva non eccedente i cinque anni (art. 1, comma 2). Anche in questo caso non si tiene conto delle altre pene che fossero stabilite congiuntamente alla pena restrittiva della libertà personale.

Con l'art. 2, comma 1, vengono condonate le pene detentive inflitte in misura non superiore a tre anni. Sono poi ridotte di tre anni le pene inflitte in misura non superiore a dieci anni. Se la pena inflitta è superiore a dieci anni, essa è ridotta di cinque anni (art. 2, comma 2).

Allo scopo di evitare in qualche caso sperequazioni fra i condannati a pena non superiore a dieci anni e i condannati a pena eccedente questa misura, si è opportunamente stabilito che per questi ultimi la pena inflitta non può, in nessun caso, ridursi, per effetto dell'applicazione del beneficio concesso dal presente decreto, a misura inferiore a sette anni. Naturalmente sulla pena così ridotta dovranno comprendersi i condoni, a cui il condannato avesse diritto in virtù di precedenti decreti (art. 2, comma 2).

Il condono si estende inoltre (art. 2, comma 3) alle pene pecuniarie, quale che sia il loro ammontare, ed anche se siano inflitte congiuntamente ad una pena restrittiva della libertà personale. Sono infine condonate (art. 2, comma 3) le pene accessorie della interdizione temporanea dai pubblici uffici, della interdizione temporanea da una professione o da un'arte e della inabilitazione della professione di commerciante. Con queste disposizioni si è voluto che coloro, i quali a seguito del condono della pena detentiva verranno a riacquistare la libertà, possano senz'altro dedicarsi all'esercizio della loro professione o arte e redimersi con l'onesto lavoro dal triste passato. Rimane perciò esclusa l'applicazione dell'art. 174, comma 1, del codice penale.

*
* *

Nell'art. 3 si sono volute particolarmente considerare, fermo restando il disposto degli articoli 1 e 2 (art. 3, comma 3), le sanzioni comminate per reati commessi da coloro che, essendo iscritti nelle matricole della gente di mare, esercitano la professione marittima.

E si sono quindi contemplati, per il beneficio della amnistia (art. 3, comma 1), quei reati rispetto ai quali è stabilita la pena della sospensione dai gradi marittimi, sia sola, sia congiunta ad una pena restrittiva della libertà personale per non più di cinque anni.

Si concede poi il beneficio dell'indulto tanto per la indicata pena della sospensione dai gradi marittimi (art. 3, comma 2, lettera *a*), quanto per quella della inibizione dell'esercizio della navigazione, inflitta o da infliggersi a marittimi, in virtù delle disposizioni richiamate nel predetto art. 3 (comma 2, lett. *b*).

Vengono infine condonate (art. 3, comma 2, lett. *c*) le sanzioni speciali previste, per una particolare categoria di marittimi, nell'articolo 13 del R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1557, e infine le sanzioni stabilite nell'art. 453 del codice per la marina mercantile.

*
* *

Per quanto di eccezionale larghezza il provvedimento non doveva evidentemente favorire coloro che, per la loro vita anteriore, non si sono resi meritevoli dell'atto di clemenza. Con questo si vuole bensì essere indulgenti a chi dia affidamento di mettersi sulla retta via, non già dare alle persone pericolose la possibiltà di arrecare nuovo pregiudizio alla società. Anche qui però si sono seguiti criteri di grande clemenza, evitandosi l'applicazione dell'art. 151, ultimo comma, del codice penale.

Sono esclusi (art. 4, comma 1) dai benefici del provvedimento coloro che, a tutto il 4 novembre 1932 - anno XI - fossero confinati di polizia ovvero ammoniti.

Sono esclusi inoltre (art. 4, comma 1) coloro che all'epoca del commesso reato:

*a*) abbiano riportato due condanne, per delitti, a pena restrittiva della libertà personale, quando una di esse sia superiore a tre mesi;

*b*) ovvero abbiano riportato tre o più condanne, per delitti, a pena detentiva, quale che sia la pena inflitta con ciascun condanna, e quindi anche se inferiore a tre mesi.

Agli effetti dell'applicazione del disposto dell'art. 4, comma 1, non si tiene conto però delle condanne per reati estinti da precedenti amnistie e di quelle per le quali siasi verificata la riabilitazione. Così pure non si tiene conto delle condanne con le quali siano state inflitte pene militari non superiori al carcere militare, vale a dire una delle pene indicate nei numeri 3, 4, 5 e 6 (carcere militare; dimissione; rimozione dal grado; sospensione dall'impiego) dell'art. 4 del codice penale per l'esercito e del codice penale militare marittimo (art. 4, comma 2).

Una terza esclusione, ma limitata al condono, riguarda quelli che siano latitanti. Costoro si trovano in istato di ribellione alla legge, e quindi nessuna indulgenza deve usarsi verso di essi, a meno che non si costituiscano in carcere entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto (art. 4, comma 3). Tuttavia, per ragioni di opportunità, si sono esclusi dall'obbligo di questa presentazione coloro i quali, per effetto dell'indulto, non devono più scontare la pena (art. 4, comma 4).

Alle accennate esclusioni, di carattere subbiettivo, una, di carattere obbiettivo, ne aggiunge l'art. 4. Il provvedimento non poteva infatti non tener presenti le speciali provvidenze che sono state stabilite con la legge 21 agosto 1921, n. 1312, e con la legge 26 luglio 1929, n. 1397, per assicurare l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra e, rispettivamente, degli orfani di guerra. Agli uni e agli altri non deve mancare, in alcun momento, la vigile tutela dello Stato; e perciò, nel comma 5 del citato art. 4, si sono escluse, dai benefici di cui agli articoli 1 e 2, le contravvenzioni alle leggi suindicate.

* * *

Le sanzioni disciplinari sono contemplate nell'art. 5, il quale, nella sua larga dizione, consente che siano condonate le punizioni inflitte anche a chi non possa usufruire dei benefici già accordati, in questa materia, con recenti provvedimenti.

* * *

Per i reati preveduti nelle leggi penali militari gli articoli da 7 a 12 dettano norme speciali, in considerazione delle particolari esigenze del servizio e della disciplina militare.

Il consorzio militare è retto da norme sue proprie e garantito da sanzioni caratteristiche, talune delle quali inducenti, come è noto, indegnità di appartenere alle Forze Armate.

A questa particolarità di esigenze, di norme e di sanzioni, è adeguato, sia nella sostanza, sia nella forma, l'atto di Sovrana clemenza. Così, per quanto concerne questi reati, l'amnistia viene concessa con l'art. 7 solo nel caso che essi siano punibili col carcere militare, o con la reclusione militare non superiore, nel massimo, a cinque anni, o con pena pecuniaria (s'intende, sola o congiunta a pena detentiva), ovvero con una fra le pene militari restrittive della capacità giuridica (comminata come pena unica, ovvero congiunta o accessoria ad altra restrittiva della libertà personale), che non colpiscono d'indegnità il condannato. Ne restano quindi esclusi i reati, per i quali possono comunque essere inflitte le pene militari della degradazione e della destituzione; le quali, correlativamente, rimangono del pari escluse, per gli stessi motivi, dal beneficio dell'indulto. Questo, infatti, viene bensì applicato, giusta l'art. 10, nei limiti e con le condizioni, di cui all'art. 4, anche alle pene inflitte o da infliggersi per reati preveduti nelle leggi penali militari; ma, per quanto concerne le pene morali, anche se di carattere accessorio, l'applicazione ne è circoscritta a quelle da cui non derivi indegnità militare (art. 10, comma 2).

Senonchè, sempre in relazione a queste pene morali, l'art. 11 ribadisce il principio che la concessione dell'amnistia e dell'indulto non ha per effetto di reintegrare nel grado il militare, che lo abbia perduto in conseguenza di condanna irrevocabile.

Meritevole d'indulgenza è apparsa anche la condizione dei militari, che non risposero alla chiamata alle armi per istruzione, nonchè di coloro che, limitatamente alle leve di terra e di mare dal 1901 al 1911, incorsero nel reato di omissione nelle liste relative, o in quello di renitenza alla leva. Giustamente però il beneficio dell'amnistia, che l'art. 8 concede per tali reati, è subordinato, relativamente ai due ultimi, alla condizione che la posizione militare sia regolarizzata in un termine congruamente stabilito, con particolare riguardo ai residenti in territorio estero (art. 9).

Alle cause di esclusione dai benefici, di carattere soggettivo, stabilite nell'art. 4, altre ne aggiunge l'art. 12, di carattere oggettivo, in relazione ai reati preveduti nelle leggi penali militari. E ciò è stato fatto in considerazione del contenuto specifico e della maggiore gravità e pericolosità inerenti a quelli, fra i reati stessi, che costituiscono attentati esiziali alla difesa militare dello Stato, o imperdonabili violazioni degli speciali doveri di fedeltà, di servizio e di disciplina, che astringono i cittadini alle armi. Questi motivi, che attengono alla tutela e alla stessa ragion d'essere delle istituzioni militari, giustificano l'esclusione, dai benefici concessi con gli articoli 7 e 10, dei reati di tradimento, spionaggio e arruolamento illecito preveduti nei capi I e II, titolo II, libro I, parte prima, dei codici penali militari, come pure dei reati di codardia, rivolta, diserzione e mutilazione volontaria.

È sembrato infine opportuno evitare il cumulo dei presenti larghissimi benefici con quelli già elargiti con il R. decreto 2 settembre 1919, n. 1502.

* * *

Le violazioni delle leggi finanziarie sono prevedute negli articoli da 13 a 20; le precedenti disposizioni del decreto non riguardano quindi, come è evidente, la materia finanziaria.

I singoli articoli specificano in modo chiaro e preciso i fatti ai quali si estende il beneficio. Non appare pertanto necessario passare all'esame analitico di ciascuna norma; ma sarà opportuno esporre alcune considerazioni di carattere generale.

Innanzi tutto si è ritenuto di concedere l'amnistia, anzichè l'indulto, per seguire, anche per le violazioni delle leggi finanziarie, quello spirito di grande generosità a cui è ispirato questo atto di clemenza. Con ciò si è voluto in pari tempo evitare l'inizio o la continuazione di lunghe procedure, le quali finiscono con intralciare i normali servizi dell'Amministrazione finanziaria. È superfluo avvertire che in nessun caso il beneficio potrebbe essere invocato per chiedere all'Amministrazione la restituzione di somme pagate a soddisfazione delle sanzioni già inflitte.

Attesa la particolare natura delle accennate violazioni, alcune delle quali di lieve entità, non si è creduto opportuno di escludere dal beneficio coloro che si trovassero nelle condizioni previste nell'art. 4. Tale esclusione avrebbe in ogni caso richiesto indagini lunghe e difficili da parte degli organi finanziari chiamati ad infliggere molte delle sanzioni a cui si estende l'atto di clemenza; mentre occorre che il decreto abbia facile e spedita applicazione.

* * *

Due disposizioni di carattere generale completano il provvedimento. La prima è quella dell'art. 21, la quale estende tutte le norme del decreto alle Isole italiane dell'Egeo e, per quanto concerne i fatti commessi da cittadini metropolitani, anche alle Colonie.

L'altra disposizione di portata generale è quella dell'art. 22, la quale stabilisce che il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* ed ha effi-

cacia per tutti i reati e, in generale, per tutte le violazioni, che siano state commesse fino a tutto il 4 novembre 1932-XI, e cioè fino alla mezzanotte di questo giorno.

Il condono conceduto con l'art. 5 riguarda però soltanto i fatti, che siano stati commessi dal 29 ottobre 1927-VI, compreso, al 28 ottobre 1932-X, incluso.

Tale è il contenuto del provvedimento che il Governo Fascista ha l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 8 dello Statuto del Regno;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, e del Ministro Segretario di Stato per la Grazia e Giustizia, di concerto con i Ministri per gli Affari Esteri, per le Colonie, per le Finanze, per la Guerra, per la Marina, per l'Aeronautica e per le Comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È concessa amnistia per tutti i reati per i quali la legge commina una pena detentiva, sola o congiunta a pene pecuniarie o accessorie, non superiore, nel massimo, a cinque anni, oppure una pena pecuniaria.

L'amnistia si applica anche ai reati per i quali il codice penale abrogato comminava una pena detentiva, sola o congiunta ad altre pene, superiore nel massimo a cinque anni, semprechè per tali reati il codice penale vigente commini una pena detentiva, sola o congiunta ad altre pene, non superiore a detta misura.

Art. 2.

Fuori dei casi preveduti nell'articolo precedente, sono condonate le pene detentive non superiori a tre anni e di altrettanto sono ridotte quelle inflitte o da infliggere in misura non superiore a dieci anni.

Le pene detentive inflitte in misura superiore a dieci anni sono ridotte di cinque anni. Tuttavia la pena inflitta non potrà essere ridotta, per effetto del presente decreto, a meno di sette anni. Sulla pena così ridotta vanno computati i condoni concessi da precedenti decreti.

Sono anche condonate totalmente le pene pecuniarie, nonchè le pene accessorie della interdizione temporanea dai pubblici uffici, della interdizione temporanea da una professione o da un'arte e della inabilitazione all'esercizio della professione di commerciante.

Art. 3.

L'amnistia si applica altresì ai reati, per i quali la legge commina la pena della sospensione dai gradi marittimi, sola o congiunta ad una pena detentiva, non superiore a cinque anni.

Sono condonate:

*a*) la pena della sospensione dai gradi marittimi;

*b*) la inibizione dell'esercizio della navigazione, inflitta o da infliggersi, a termini degli articoli 6 e 7 del R. decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 323, rispettivamente modificati dall'articolo 1° del R. decreto-legge 26 aprile 1923, n. 999, e dall'articolo 3 del R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 628, dell'articolo 4 del R. decreto-legge 26 aprile 1923, n. 999; dell'articolo 7 del R. decreto-legge 20 marzo 1927, n. 402, e dell'articolo 12 del R. decreto-legge 17 settembre 1925, n. 1819, modificato con la legge 8 luglio 1929, n. 1369;

*c*) le sanzioni prevedute nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1557;

*d*) le sanzioni prevedute nell'art. 453 del codice per la marina mercantile.

Le precedenti disposizioni si applicano indipendentemente da quanto dispongono gli articoli 1 e 2.

Art. 4.

Sono esclusi dai benefici concessi con le precedenti disposizioni coloro che, a tutto il 4 novembre 1932-XI, si trovino sottoposti al confino di polizia o all'ammonizione, e coloro che, all'epoca del commesso reato, avessero riportato due condanne per delitti a pene detentive, di cui una superiore a tre mesi, oppure tre o più condanne, per delitti, a pene detentive, qualunque sia la misura di esse.

Tuttavia non si tiene conto delle condanne per reati estinti da precedente amnistia e di quelle per le quali siasi verificata la riabilitazione. Non si tiene conto neppure delle condanne alle pene stabilite nei numeri 3, 4, 5 e 6 dell'art. 4 del codice penale per l'esercito e del codice penale militare marittimo.

Sono esclusi altresì dal beneficio di cui all'articolo 2 del presente decreto coloro che si trovino in istato di latitanza, salvo che si costituiscano in carcere entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

La disposizione, di cui al comma precedente, non si applica nel caso che la pena sia interamente condonata.

I benefici concessi dagli articoli 1 e 2 non si estendono alle contravvenzioni alla legge 21 agosto 1921, n. 1312, e alla legge 26 luglio 1929, n. 1397, relative all'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra, e, rispettivamente, degli orfani di guerra.

Art. 5.

Sono condonate le pene pecuniarie e le altre sanzioni disciplinari, non superiori alla sospensione, inflitte o da infliggersi a coloro che non possano usufruire di benefici concessi da precedenti provvedimenti.

Con separato decreto sarà provveduto per quanto concerne le trasgressioni disciplinari commesse da militari in servizio o in congedo.

Art. 6.

Le disposizioni dell'articolo 1 non si applicano ai reati preveduti nelle leggi penali militari, i quali sono regolati dagli articoli 7 a 12.

Art. 7.

È concessa amnistia per i reati preveduti nelle leggi penali militari, per i quali la legge commina la pena del carcere militare, ovvero quella della reclusione militare non superiore, nel massimo, a cinque anni, o le pene di cui ai numeri 4, 5 e 6 dell'articolo 4 del codice penale per l'Esercito e del codice penale militare marittimo, anche se accessorie alle suindicate pene detentive, oppure una pena pecuniaria.

Art. 8.

È concessa amnistia:

*a*) a coloro che incorsero nel reato di omissione nelle liste di leva, tanto di terra quanto di mare, delle classi dal 1901 compresa alla classe 1911 compresa;

*b*) a coloro che incorsero nel reato di renitenza alle leve delle classi sopra indicate;

*c*) ai militari di qualsiasi classe che non abbiano risposto alla chiamata alle armi per istruzione.

Art. 9.

La concessione dell'amnistia, di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo precedente, è subordinata alla condizione della presentazione agli organi di leva, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, degli omessi e dei renitenti, per essere visitati e, se idonei, arruolati.

Il termine è di sei mesi per coloro che risiedono all'estero.

Art. 10.

L'indulto stabilito nell'art. 2 si applica anche alle pene detentive inflitte o da infliggere per reati preveduti nelle leggi penali militari.

Sono inoltre condonate, fuori dei casi preveduti nell'articolo 7, le pene di cui ai numeri 4, 5 e 6 dell'articolo 4 del codice penale per l'Esercito e del codice penale militare marittimo.

Art. 11.

L'amnistia e l'indulto concessi con i precedenti articoli non hanno effetto relativamente alla perdita del grado conseguente alle pene di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 4 del codice penale per l'Esercito e del codice penale militare marittimo.

Art. 12.

Le disposizioni, di cui ai commi 1 a 4 dell'art. 4, si applicano anche riguardo ai benefici concessi con gli articoli 7 e 10.

Dagli stessi benefici sono inoltre esclusi:

*a*) i reati, ai quali sia stato o debba applicarsi alcuno dei benefici concessi con il Regio decreto di amnistia e indulto 2 settembre 1919, n. 1502;

*b*) i reati di tradimento, spionaggio, arruolamento illecito, preveduti nelle leggi penali militari;

*c*) i reati di codardia, rivolta, diserzione e mutilazione volontaria.

Art. 13.

Le norme degli articoli 1, 2 e 4 non si applicano alle violazioni delle leggi finanziarie, le quali sono regolate dalle disposizioni degli articoli 14 a 20.

Art. 14.

È concessa amnistia per violazione delle leggi sul monopolio dei sali e dei tabacchi; sul lotto; sugli apparecchi automatici di accensione e pietrine focaie; sulla vendita del chinino di Stato e dei fiammiferi; sulla fabbricazione ed importazione delle cartine e tubetti per sigarette, quando per tali violazioni la legge stabilisca soltanto una pena pecuniaria non superiore, nel massimo, a lire 2.500.

Art. 15.

È concessa amnistia:

*a*) per le infrazioni degli ordinamenti dei servizi commesse dai magazzinieri e rivenditori di generi di monopolio e punite con ammende disciplinari;

*b*) per le violazioni punibili, a termini degli articoli 111, esclusa la lettera *c*), 112, 113 e 114 del regolamento per la coltivazione del tabacco, approvato con R. decreto 12 ottobre 1924, n. 1590, per le irregolarità e le trasgressioni attinenti ai tabacchi coltivati nella campagna 1932.

Art. 16.

È concessa amnistia per le violazioni delle norme appresso indicate:

*a*) legge doganale 26 gennaio 1896, n. 20, modificata con il R. decreto 2 settembre 1923, n. 1960, e con la legge 29 novembre 1928, n. 2676:

— art. 81, differenze fra le merci presentate e le relative dichiarazioni;

— art. 82, differenze rispetto alla bolletta di cauzione;

— art. 84, 1° comma, differenze riscontrate nei depositi;

— art. 87, 88, 89, 90 e 91-*bis*, contravvenzioni disciplinari;

*b*) art. 21 e 24 del R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, sulle importazioni ed esportazioni temporanee;

*c*) art. 3 del R. decreto-legge 11 novembre 1926, n. 1922, relativo a differenze per inesatte dichiarazioni ai fini statistici;

*d*) art. 16 del testo unico di leggi per l'imposta di produzione sull'acido acetico;

*e*) art. 18, ultimo comma, e 23 del testo unico di leggi per l'imposta di produzione sulla birra;

*f*) art. 16 del testo unico di leggi per l'imposta di produzione sui surrogati del caffè;

*g*) art. 21 del testo unico di leggi per l'imposta di consumo sul gas-luce e sulla energia elettrica;

*h*) art. 13, penultimo comma, 15 e 16 del testo unico di leggi per l'imposta di produzione sul glucosio, maltosio e prodotti affini;

*i*) art. 13, primo comma, e 16 del testo unico di leggi per l'imposta di produzione sugli oli di semi;

*l*) art. 14 del testo unico di leggi per l'imposta di produzione sugli organi di illuminazione;

*m*) art. 27, n. 2, 28 e 33 del testo unico di leggi per l'imposta di produzione sulle polveri piriche;

*n*) art. 37, ultimo comma, 40, penultimo comma, 49, lettere *a*), *c*), e 53 del testo unico di leggi per l'imposta di produzione sugli spiriti;

*o*) art. 18, lettere *a*), *b*), *c*), e 20 del testo unico per l'imposta di produzione sugli zuccheri.

Art. 17.

È concessa amnistia per le violazioni delle leggi seguenti:

*a*) legge delle tasse di registro 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni, comprese le disposizioni in materia contenute in leggi speciali.

Sono comprese nell'amnistia le violazioni per cui sono stabilite le sopratasse e penali richiamate nell'articolo 110 della legge del registro sopra citata, fermo rimanendo, peraltro, l'obbligo del pagamento delle tasse ordinarie;

*b*) legge tributaria sulle successioni 30 dicembre 1923, n. 3270, e leggi modificative 30 aprile 1930, n. 431, e 12 giugno 1930, n. 742;

*c*) legge del bollo, limitatamente:

1° alle tasse comprese nella tariffa A) allegata alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, Parte I, II e IV;

2° alle tasse di bollo di cui al R. decreto-legge 5 marzo 1925, n. 258;

3° alle tasse di bollo di cui al R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1944;

4° alle tasse di bollo di cui al R. decreto-legge 17 marzo 1930, n. 142;

5° alle tasse di bollo di cui agli articoli 2 e 3 della legge 7 aprile 1930, n. 456, comprese le violazioni del R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 86.

Sono escluse dall'amnistia le violazioni delle norme di cui agli articoli 52 a 63, 118 e 153, lett. *b*), e 205 a 209 della Tariffa A, allegata alla citata legge del bollo, nonchè delle norme di cui agli articoli 1, 4 e 5 del R. decreto-legge 5 marzo 1925, n. 258;

*d*) legge sulle tasse in surrogazione del bollo e del registro, limitatamente:

1° alle tasse comprese nella Tariffa generale A e in quella speciale B, allegate alla legge 30 dicembre 1923, n. 3268, concernente la tassa di negoziazione sui titoli delle società nazionali, la tassa sul capitale delle società estere operanti nel Regno e la tassa sulle anticipazioni o sovvenzioni su deposito o pegno;

2° alle prescrizioni dell'art. 17 del R. decreto-legge 5 marzo 1925, n. 258, sulla presentazione dei bilanci delle società;

*e*) legge tributaria sulle assicurazioni e sui contratti vitalizi 30 dicembre 1923, n. 3281, allegati A e B;

*f*) legge delle tasse sui contratti di borsa 30 dicembre 1923, n. 3278;

*g*) legge delle tasse di bollo sui trasporti 30 dicembre 1923, n. 3275, limitatamente alle violazioni punibili a termini degli articoli 30, 36 e 37;

*h*) legge delle tasse sulle carte da giuoco 30 dicembre 1923, n. 3277, limitatamente alle violazioni punibili a termini degli articoli 21 e 22.

Art. 18.

L'amnistia, di cui al precedente articolo, non ha effetto se, entro il 31 gennaio 1933, non siano pagate integralmente le tasse dovute e non siano inoltre adempiute nello stesso termine le relative formalità stabilite dalle leggi rispettive.

Art. 19.

Restano in vigore le dilazioni già stipulate per il pagamento di tasse e sopratasse, sia di registro, sia di successione. Tuttavia la concessione del beneficio è subordinata al puntuale adempimento di quanto è stabilito nell'atto di dilazione.

Per le dilazioni di diritto non ancora stipulate alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, per le quali siano già incorse sopratasse, la concessione del beneficio è subordinata alla stipulazione dell'atto di dilazione entro il 31 gennaio 1933 ed al puntuale adempimeto di quanto è stabilito nell'atto stesso.

Art. 20.

È concessa amnistia per le violazioni:

*a*) degli art. 2 e 7, terzo comma, della legge 9 dicembre 1928, n. 2834, e degli art. 15 e 24, n. 4, del R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608, per omessa dichiarazione dei redditi;

*b*) dell'art. 4, ultima parte, della legge 9 dicembre 1928, n. 2834, e dell'art. 19 del R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608, riguardanti gli operai che, al fine di sottrarsi al pagamento della imposta, abbiano occultato al datore di lavoro il proprio stato di celibato, ovvero abbiano dichiarato al datore di lavoro o all'ufficio delle imposte un'età diversa dalla vera;

*c*) dell'art. 13 del R. decreto 28 gennaio 1929, n. 360, e dell'art. 20 del R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608, relativi all'osservanza delle disposizioni date e delle richieste fatte dagli uffici delle imposte o dalle commissioni amministrative nell'esercizio di alcuna delle facoltà loro conferite dalle singole leggi d'imposta.

L'amnistia per le violazioni, di cui alla lettera *a*), è concessa, nei casi in cui non sia stato ancora iniziato l'accertamento d'ufficio del reddito soggetto all'imposta, a condizione che i contribuenti, i quali abbiano omesso la dichiarazione, presentino la dichiarazione stessa entro il 31 dicembre 1932.

Art. 21.

Il presente decreto si applica alle Isole italiane dell'Egeo e, limitatamente ai fatti commessi da cittadini metropolitani, anche alle Colonie.

Art. 22.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* ed ha efficacia per i fatti commessi fino a tutto il 4 novembre 1932-XI.

Il condono preveduto nell'articolo 5 si applica alle sanzioni disciplinari che siano state inflitte o debbano infliggersi per fatti commessi dal 29 ottobre 1927-VI a tutto il 28 ottobre 1932-X.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Rossore, addì 5 novembre 1932 - Anno XI.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI — DE BONO — JUNG — GAZZERA — SIRIANNI — BALBO — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 5 novembre 1932 - Anno XI*
*Atti del Governo, registro 326, foglio 19.* — MANCINI.

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.